



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

3106

AREA AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA

U.O.S. IMPIANTI AUTODEMOLIZIONE, COMPOSTAGGIO E SPANDIMENTO

**OGGETTO:** Ditta Paradello Ambiente s.r.l. – con sede legale in Rodengo Saiano (BS), via Paradello n. 9 e insediamento in Rodengo Saiano (BS) via dei Galei. Approvazione del progetto e autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero e stoccaggio (R3, R13, D15) di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Daniela Conte)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 29/12/2006 di conferimento dell'incarico alla sottoscritta a Direttore del Settore Ambiente, Attività estrattive, Rifiuti ed Energia;
- l'art. 107, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

**PREMESSO** che la ditta Paradello Ambiente s.r.l. – con sede legale in Rodengo Saiano (BS), via Paradello n. 9 e insediamento in Rodengo Saiano (BS) via dei Galei, C.F./P.IVA 02572150981, di seguito denominata Ditta:

- è iscritta al n. R1078 in data 20/12/05, per l'esercizio di attività di recupero dei rifiuti non pericolosi avvalendosi delle procedure semplificate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 (ex art. 33 del d.lgs. 22/97), presso l'impianto in oggetto; tale impianto, a seguito delle modifiche apportate al d.m. 5 febbraio 1998 con d.m. 05/04/2006 n. 186, non soddisfa più i requisiti per la prosecuzione dell'attività in regime semplificato;
- ha presentato istanza, registrata al P.G. 0096071 del 06/07/2006, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 152/06, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'avvio di un'attività di recupero di rifiuti in un impianto già esistente;
- ha presentato integrazioni tecniche all'istanza, in atti provinciali prot. n. 0007093 del 18/01/2007;

**VISTI:**

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- la d.g.r. n. VII/19461 del 19 novembre 2004;
- la d.g.r. 16 aprile 2003 n. 12764, come modificata e integrata dagli Avvisi di rettifica n. 22/1-Se.O.2003 e n. 24/1-Se.O.2003;
- il d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152;





- il d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217;
- le “Determinazioni in merito alle competenze...” trasmesse dalla Regione Lombardia con nota prot. Q1.2006.0010611 del 04 maggio 2006;
- la l.r. 8 agosto 2006, n. 18;

**RICHIAMATE** le risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi il 12/03/2007 e il 11/04/2007 (verbali in atti), che ha concluso positivamente l'istruttoria, con parere unanime favorevole degli Enti presenti, con prescrizioni, relativamente all'approvazione del progetto di avvio di un'attività di recupero di rifiuti in un impianto già esistente;

**RILEVATO** che con atto dirigenziale n. 2250 del 03/07/2007 è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 dal Servizio Aria e Rumore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia;

**RILEVATO** altresì che con nota P.G. 00811362/07 del 29/05/07 l'ARPA ha trasmesso ulteriori precisazioni tecniche a margine della conferenza del 11/04/2007;

**VISTA** la relazione istruttoria del competente Ufficio del Settore Ambiente, Attività estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti), dalla quale risulta che:

- il progetto presentato non prevede la realizzazione di nuove opere o strutture edili;
- l'attività di recupero di rifiuti tramite compostaggio è adeguata alle Linee Guida della Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. 16/04/2003 n. 7/12764 e smi, ed è limitata allo stoccaggio e trattamento di rifiuti a matrice lignocellulosica (frazione “verde”), unica frazione il cui trattamento è realizzabile all'aperto;
- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A;
- l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in 81.423,14 € (Euro ottantunmilaquattrocentoventitre/14) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, relativa a:

messa in riserva in entrata di rifiuti non pericolosi	2.400 mc x 176,62 €/mc x 10% = 42.388,80 €
messa in riserva in uscita di rifiuti non pericolosi	410 mc x 176,62 €/mc x 10% = 7.241,42 €
deposito preliminare di rifiuti non pericolosi	20 mc x 176,62 €/mc = 3.532,40 €
trattamento di 18.500 t/anno di rifiuti	28.260,52 €

**STABILITO** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata, a pena di revoca dell'autorizzazione, entro 30 gg dalla data di comunicazione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**RITENUTO** che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza dei Servizi consentano l'assunzione, nei confronti della ditta Paradello Ambiente s.r.l., dell'atto di approvazione del progetto e l'autorizzazione all'avvio di un'attività di recupero di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nell'impianto già esistente, ubicato a Rodengo Saiano (BS) via dei Galei, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle di cui all'allegato A e alla planimetria allegata;

**VISTA** la proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento;

#### DISPONE

1. di rilasciare alla ditta Paradello Ambiente s.r.l. – C.F./P.IVA 02572150981 – con sede legale in Rodengo Saiano (BS), via Paradello n. 9 e insediamento in Rodengo Saiano (BS) via dei Galei:



- l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla sua realizzazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nell'impianto già esistente ubicato in Rodengo Saiano (BS) via dei Galei, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle di cui all'allegato A e planimetria allegata;
2. di far presente che, in base al 12° comma dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione alla gestione ha la durata di **dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto**, precisando che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro i 180 (centottanta) giorni antecedenti la data di scadenza;
  3. di disporre che l'avvenuta ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di recupero e stoccaggio deve essere comunicata alla Provincia stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio degli impianti può essere avviato;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi di legge, ovvero a modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nel caso di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
  5. di dare atto che:
    - a. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. n. 148/1998;
    - b. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;
    - c. gli scarichi idrici decendenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs 152/06 e dal r.r. 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 c. 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
  6. che ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicato alla Provincia ed al Comune entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico;
  7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge; per tale attività la Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
  8. che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
  9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
  10. di fissare in **81.423,14 € (Euro ottantunmilaquattrocentoventitre/14)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
  11. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata **entro 30 gg dalla data di comunicazione del presente atto**, in conformità con quanto stabilito dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24/02/2004, deve essere accettata dalla Provincia di Brescia, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa dalla d.g.p. n. 50 r.v. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004;
  13. di disporre che il presente atto venga consegnato *brevi manu* o trasmesso a mezzo di raccomandata A/R al soggetto interessato, inviandone copia alla Regione Lombardia, al Comune di Rodengo Saiano (BS), all'A.R.P.A di Brescia, all'A.S.L. di Brescia, Distretto n. 2.



Brescia,

6/9/08

Il Direttore del Settore Ambiente, Attività  
estrattive, Rifiuti ed Energia  
(Dott.ssa Daniela Conte)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

### Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1. L'area interessata dall'impianto occupa una superficie complessiva di 3.131 mq, censita al N.C.T. del Comune di Rodengo Saiano (BS), al Foglio 16, mapp. 286p;
- 1.2. come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Rodengo Saiano (BS), il suddetto mappale ricade parte in zona D1 "produttivo consolidato", parte in zona E5 "agricola produttiva";
- 1.3. nel raggio di 200 m non risultano punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- 1.4. L'impianto è totalmente all'aperto; l'intera superficie dell'impianto è pavimentata. All'interno dell'impianto si svolgono le seguenti attività:
  - Attività di recupero (R3) di rifiuti lignocellulosici tramite compostaggio per ottenere ammendante compostato verde ai sensi del d.lgs. 217/06;
  - Attività di pretrattamento (R3) di rifiuti costituiti da scarti di legno, tramite selezione, cernita e triturazione, rifiuti che saranno successivamente avviati presso altri impianti autorizzati al recupero;
- 1.5. Nell'impianto sono effettuate, ai sensi degli Allegati B e C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, le seguenti operazioni, per i quantitativi indicati:

Operazione ai sensi del d.lgs. 152/06		Quantità	
R 13	Messa in riserva di rifiuti non pericolosi in entrata	2.400 mc	
R 13	Messa in riserva di rifiuti non pericolosi in uscita destinati a recupero presso altri impianti autorizzati	410 mc	
R 3	Pretrattamento finalizzato al recupero dei rifiuti presso altri impianti delle sostanze organiche limitatamente a selezione, cernita, triturazione e miscelazione	10.000 t/anno	88 t/giorno
R 3	Riciclo/recupero delle sostanze organiche tramite compostaggio	8.500 t/anno	
R13/ D15	Messa in riserva / Deposito preliminare dei rifiuti decadenti dalle operazioni di selezione e cernita	20 mc	

#### 1.6. attività di recupero tramite compostaggio:

le caratteristiche dell'attività richiesta si possono così riassumere (ai sensi delle Linee Guida della Regione Lombardia, di cui alla d.g.r. 16/04/2003 n. 7/12764 e smi): impianto di compostaggio di solo verde, con sistema di tipo aperto, statico, ad aerazione naturale, per produzione di compost di qualità 1 (ammendante compostato verde ai sensi del d.lgs. 217/06);

il ciclo di maturazione ha una durata di 90 giorni;

l'impianto è suddiviso nelle seguenti aree funzionali, indicate nella planimetria allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

- conferimento in entrata dei rifiuti da sottoporre a selezione e cernita per eliminare componenti estranee e dividere le frazioni da destinare al compostaggio e al pretrattamento;
- conferimento e triturazione di rifiuti già selezionati
- aree di maturazione del compost, suddivise in 12 sottoaree per partite settimanali
- area di vagliatura e deposito del prodotto finito
- area di stoccaggio rifiuti decadenti

#### 1.7. attività di pretrattamento finalizzato al recupero dei rifiuti presso altri impianti:

consiste nelle operazioni di selezione, cernita e di riduzione volumetrica, e dell'eventuale miscelazione, per l'ottenimento di rifiuti da conferire ad impianti autorizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e/o da conferire ad altri impianti autorizzati per ulteriori operazioni di recupero;



l'impianto è suddiviso nelle seguenti aree funzionali, indicate nella planimetria allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

- conferimento in entrata dei rifiuti da sottoporre a selezione e cernita per eliminare componenti estranee e dividere le frazioni da destinare al compostaggio e al pretrattamento;
- area di conferimento e triturazione di rifiuti già selezionati
- aree di messa in riserva in uscita dei rifiuti destinati ad altri impianti
- area di stoccaggio rifiuti decadenti

- 1.8. il trituratore mobile potrà essere utilizzato per entrambe le linee di lavorazione;
- 1.9. l'acqua della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia viene usata per umidificare i cumuli in maturazione; in caso di superamento del 75% della capienza della vasca, l'eventuale acqua di prima pioggia in eccesso rispetto al riutilizzo diretto sull'impianto sarà smaltita come rifiuto;
- 1.10. i rifiuti autorizzati e le relative operazioni ai sensi del d.lgs. 152/06 sono individuati nel successivo sub-allegato A1;

## 2. Prescrizioni

- 2.1. Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia 7 gennaio 1998 n. 36;
- 2.2. le operazioni di recupero mediante compostaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost" approvate con d.g.r. della Regione Lombardia 12764 del 7 aprile 2003 e s.m.i. In particolare devono essere osservate le seguenti regole:
  - l'impianto deve essere dotato della strumentazione idonea al controllo dell'andamento del processo e comunque della temperatura, misurata e registrata con frequenza giornaliera durante il periodo di biostabilizzazione ossidativa;
  - la temperatura deve raggiungere 55°C per almeno 3 giorni consecutivi;
  - deve essere effettuata la verifica dell'indice di respirazione dinamico finale in relazione alla tipologia di compost prodotto;
- 2.3. la messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 2.4. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi;
- 2.5. qualora i rifiuti miscelati siano destinati, quali combustibili solidi, ad impianti alimentati da biomasse, il protocollo di accettazione per i rifiuti CER 030105, 170201, 191207, 200138, deve comprendere e rispettare i limiti relativi ai seguenti parametri:
  - resine fenoliche max 1%
  - cloro inferiore 0.5%
  - esente impregnanti a base di olio di catrame o sali di rame, cromo, arsenico
  - H6 somma di cromo, arsenico, mercurio e loro composti inferiore a 1%
  - H5 somma di cadmio e rame e loro composti inferiore al 25%
  - H10 piombo e suoi composti inferiori allo 0.5%

Tali parametri devono essere verificati al momento dell'omologa di un nuovo conferitore. Semestralmente devono essere verificati su una partita scelta casualmente tra i conferitori non ancora verificati ma precedentemente omologati. I limiti devono essere verificati in ingresso.
- 2.6. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7. fatto salvo quanto disposto riguardo alla libera commercializzazione del prodotto, il compost in uscita dall'impianto deve presentare le caratteristiche previste dalla d.g.r. 12764/03 (tabelle 6-1,



- 6-2). Devono inoltre essere rispettati i parametri chimici e microbiologici previsti per gli "ammendanti" in all.2 del d.lgs 217/2006, in relazione allo specifico ammendante derivante dall'attività ed immesso sul mercato. Il fabbricante deve richiedere l'iscrizione al Registro dei fertilizzanti e al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato e conservare la registrazione sull'origine dei concimi come previsto dal già citato d.lgs. 217/2006. La registrazione deve essere messa a disposizione ai fini ispettivi fintantoché il fertilizzante è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato;
- 2.8. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;
  - 2.9. le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;
  - 2.10. l'acqua della vasca di raccolta non può essere utilizzata con la tecnica della nebulizzazione;
  - 2.11. i rifiuti messi in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - 2.12. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
    - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
    - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
    - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - 2.13. nelle aree di stoccaggio devono essere apposte tabelle che riportano le norme di comportamento per il personale addetto;
  - 2.14. il personale addetto alle operazioni di caricamento, di trasporto e di ispezione deve essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e, comunque, informato della loro pericolosità, nonché essere dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
  - 2.15. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente salva l'applicazione delle altre normative in materia;
  - 2.16. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti. Entro cinque mesi dal rilascio dell'autorizzazione deve essere ripresentato lo studio di previsione di impatto acustico alla luce delle varianti apportate all'attività;
  - 2.17. i rifiuti decadenti dall'attività devono essere identificati con i CER del capitolo 19 05 dell'elenco europeo dei rifiuti;
  - 2.18. i rifiuti e il compost in entrata e uscita dall'impianto dovranno essere trasportati su mezzi provvisti di copertura;
  - 2.19. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con atto Dirigenziale n. 2250 del 03/07/2007 dal Servizio Aria e Rumore dell'Area Ambiente della Provincia di Brescia;
  - 2.20. la Ditta deve provvedere alla regolare manutenzione dei presidi ambientali, delle pavimentazioni, delle cordolature, delle vasche di raccolta delle acque;
  - 2.21. la Ditta deve compilare un registro, da tenere a disposizione degli Enti di controllo, che contenga almeno le seguenti indicazioni: composizione del lotto con riferimento alle operazioni di carico



(R3) sul registro di carico/scarico, data di inizio/fine della maturazione del singolo lotto, numero del lotto, quantità del materiale all'inizio della formazione del lotto, registrazione della temperatura fino al raggiungimento dei 55°C per almeno tre giorni consecutivi

- 2.22. ai rifiuti miscelati non direttamente avviati all'impianto di compostaggio dovrà essere attribuito il CER 191207; tali rifiuti dovranno essere destinati ad impianti autorizzati al recupero;
- 2.23. i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06;
- 2.24. Al fine del monitoraggio dell'aria verranno utilizzati i parametri contenuti in tabella 1.5 delle linee guida APAT n.19/2003 per quanto riguarda gli odori e verrà effettuato il controllo delle polveri totali. Entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilevamenti olfattometrici, in un periodo di piena attività dell'impianto; il piano dei rilevamenti dovrà essere concordato con gli Enti competenti;
- 2.25. Al fine del monitoraggio delle acque sotterranee la Ditta dovrà predisporre due piezometri per l'intercettazione della prima falda, per valutare eventuali percolamenti dall'impianto. Devono essere monitorati con frequenza annuale i parametri di cui alla Tab.1 dell'allegato 2 al D.Lgs 36/03;
- 2.26. Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di avvicinamento ai limiti massimi consentiti con la seguente distinzione:
- Soglia di allarme: qualora i valori riscontrati superino l'80% del limite massimo consentito si provvederà a trasmettere copia dei risultati d'analisi al competente ufficio dell'ARPA di Brescia – Ufficio Grandi Impianti – assicurandosi dell'avvenuta presa di conoscenza (timbro dell'ufficio protocollo ARPA) e per conoscenza ad ASL di Brescia e Comune di Rodengo Saiano;
  - Soglia di attenzione: qualora i valori riscontrati superino il 50% del limite massimo consentito si provvederà a trasmettere copia dei risultati d'analisi al competente ufficio dell'ARPA di Brescia – Ufficio Grandi Impianti – anche per semplice comunicazione a mezzo fax e per conoscenza ad ASL di Brescia e Comune di Rodengo Saiano;
  - Livello di normalità: qualora i valori riscontrati non siano tali da attivare le comunicazioni di cui ai punti precedenti.
- Gli esiti delle analisi condotte devono essere custoditi presso la Ditta per almeno cinque anni dalla data di effettuazione.

### 3. Piani

#### 3.1. Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali, in particolare la matrice suolo, tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

#### 3.2. Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Elenco delle tipologie di rifiuti per le quali la Ditta è autorizzata al ritiro, così come catalogati ed individuati dal codice CER di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 e relative operazioni:

ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO		
CER	Descrizione	OPERAZIONI
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
030101	scarti di corteccia e sughero	R13, R3
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13, R3
030199	limitatamente alle tipologie 9.1 e 16.1h dell'All.1 Sub.1 al d.m. 05/02/98 s.m.i.	R13, R3
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
030301	scarti di corteccia e legno	R13, R3
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
150103	imballaggi in legno	R13, R3
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (limitatamente a legno non triturato, non impregnato e/o sporco di oli o vernici)	R13, R3
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
200201	rifiuti biodegradabili	R13, R3
20 03	altri rifiuti urbani	
200302	rifiuti dei mercati (limitatamente alla frazione di legno)	R13, R3

ATTIVITÀ DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI		
CER	Descrizione	OPERAZIONI
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
030101	scarti di corteccia e sughero	R13, R3
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13, R3
030199	limitatamente alle tipologie 9.1 e 16.1h dell'All.1 Sub.1 al d.m. 05/02/98 s.m.i.	R13, R3
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
150103	imballaggi in legno	R13, R3
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17 02	legno, vetro e plastica	
170201	legno	R13, R3

19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
191207	<b>legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (limitatamente a legno non triturato, non impregnato e/o sporco di oli o vernici)</b>	R13, R3
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
200138	<b>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (limitatamente a legno non triturato, non impregnato e/o sporco di oli o vernici)</b>	R13, R3
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
200201	<b>rifiuti biodegradabili</b>	R13, R3

3106

06 SET 2007

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
(Ferruccio Gatti)

Il tecnico istruttore  
Anna Perversoli

PROVINCIA DI BRESCIA  
SETTORE ECOLOGIA  
Allegato al prot. n. 56.6.00  
in data 2...3...APR...2007...

 <p><b>Geom. TESTA MASSIMO</b> VIA DANTE N. 20/B - 24050 SPIRANO (BG) Tel. 035/876299 - 347/6638476</p>		<p>Comune di : <b>RODENGO SAIANO (BS)</b> Via Dei Galei</p>		<p>OGGETTO:</p> <p><b>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 152/06</b></p>	<p>FILE: TAV U . cad</p>
		<p>IL TECNICO <i>Roberto Mommis</i></p>	<p>LA COMMITTENZA <b>PARADELLO AMBIENTE srl</b> Via Paradello 8 25050 RODENGO SAIANO (BS) Tel. 030.510060 www.paradello.it C.F. e P.IVA: 02572150981</p>	<p>PROGETTO <b>PLANIMETRIA GENERALE E LAY-OUT PRODUTTIVO</b></p>	<p>MAPPALI:</p>
<p>COMMITTENTE <b>PARADELLO AMBIENTE SRL</b></p>		<p>SCALA: <b>1:200</b></p>	<p>DATA: <b>Aprile 2007</b></p>	<p>TAVOLA: <b>Unica</b></p>	